



Riporto dalla Relazione illustrativa sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

Dal punto 3:

"... Il problema della legittimità dell'attività normativa di delegificazione, in materia di professioni, va valutato avuto riguardo al più ampio contesto sistematico in cui si colloca la normativa che ha introdotto i principi di liberalizzazione enunciati. Le norme del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono ispirate dall'esigenza di incentivare lo sviluppo economico, da attuarsi mediante la piena tutela della concorrenza tra imprese. A tal fine viene dettata una normativa, che, complessivamente ispirata al principio della libertà d'impresa, realizza l'abrogazione delle indirette restrizioni all'accesso ed all'esercizio delle professioni e delle attività economiche. La materia della professioni viene dunque presa in esame, nel più ampio quadro delle attività che costituiscono esplicazione dell'autonomia economica privata, quale settore, la cui liberalizzazione mira indirettamente alla tutela della concorrenza, espressamente rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 Cost. La lettura della normativa in questine, in chiave di garanzia della libera concorrenza e del mercato aperto, è favorita dalla pacifica qualificazione delle attività delle libere professioni quali servizi (articolo 57, par. 2, lett. d), TFUE), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE)."

Dal punto 4:

"... L'intervento normativo non opera mediante la tecnica della novellazione delle attuali fonti normative vigenti sugli ordinamenti professionali, ma si realizza attraverso disposizioni di carattere generale destinate ad incidere su ogni singolo ordinamento, determinando l'abrogazione delle norme ivi contenute interpretativamente incompatibili. Ne deriva una struttura dell'articolato, unico per tutte le professioni, ripartito in quattro Capi, il primo dei quali reca disposizioni generali, mentre gli ulteriori capi contengono alcune necessarie disposizioni specifiche relative a singole categorie professionali."

Dal punto 5:

"...L'articolo 2, in tema di accesso ed esercizio dell'attività professionale, conferma i principi contenuti nella norma di delegificazione sulla libertà di accesso alle professioni regolamentate e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di

previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione. Limitazioni possono essere consentite dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.

Nella stessa disposizione è affermato il principio della libertà dell'esercizio della professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico. Il principio è ripreso nella previsione sulla portata delle incompatibilità nell'esercizio della professione (art. 8).

... all'art. 6 ...- è stabilita, in funzione dell'effettività del tirocinio, l'incompatibilità (assoluta) con qualunque rapporto di impiego pubblico e la compatibilità (relativamente alla possibilità di garantire un effettivo ed adeguato tirocinio) con un contestuale lavoro subordinato

...L'articolo 8 stabilisce il principio generale per cui l'attività professionale è incompatibile solo con altre attività che possano pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio. La norma quindi esprime una regola generale di libera esplicazione di altre attività, anche professionali. Resta naturalmente ferma la disciplina delle incompatibilità con il lavoro pubblico dipendente, regolata dal relativo ordinamento estraneo alla delega in parola. Parimenti ferma resta la disciplina dell'unica (allo stato) professione regolamentata che integra anche quella di un pubblico ufficiale, e cioè la professione di notaio: in particolare resterà vigente la disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modificazioni."



Leggi di seguito l'intera Relazione illustrativa sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"...



Ministero della giustizia. Relazione illustrativa sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

UFFICIO LEGISLATIVO

Roma, lì 15 giugno 2012

Relazione illustrativa sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".

1. Quadro normativo - L'intervento normativo di riforma degli ordinamenti professionali trova

fondamento in un contesto di legislazione primaria modificatosi in un breve arco temporale, nell'ambito del quale si sono succedute le seguenti disposizioni:

- l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", norma con la quale sono stati fissati principi ai quali devono necessariamente conformarsi tutte le professioni regolamentate;
- l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", che, in materia di „Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti", ha modificato l'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introducendo lo strumento normativo attraverso il quale effettuare la riforma degli ordinamenti professionali, individuato nel regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; è stato altresì previsto, dalla stessa disposizione, che le norme vigenti sugli ordinamenti siano abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo;
- l'articolo 33 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", con cui sono stati regolati (introducendo un comma 5-bis, di seguito al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) i tempi di attuazione della normativa secondaria di delegificazione, stabilendo che le leggi professionali sarebbero state abrogate „in ogni caso" dalla data del 13 agosto 2012, ovvero, solo se anteriore, dalla data di adozione dei regolamenti; con la stessa norma l'effetto abrogante è stato limitato alle sole disposizioni in contrasto con i principi – i.e. autoesecutivi – formulati dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che li aveva introdotti; con il medesimo articolo 33 è stata espressamente conferita al Governo la facoltà di raccogliere, entro il 31.12.2012, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni da considerarsi in vigore a seguito dell'avvenuta riforma (è stato così introdotto il comma 5-ter, di seguito al comma 5-bis dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138);
- l'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", con il quale: è stato integralmente abrogato il sistema delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico; sono stabilite le modalità di pattuizione del compenso per le prestazioni professionali e fissati obblighi informativi in favore del cliente, con la previsione di un preventivo di massima; è stata prevista in diciotto mesi la durata massima del tirocinio per l'accesso alle professioni e stabilita la possibilità che i primi sei mesi di tirocinio possano essere svolti in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea; è stato modificato l'articolo 3, comma 5, nelle parti incompatibili con le nuove disposizioni immediatamente precettive.

2. Principi di delegificazione - Individuata nei regolamenti di delegificazione la modalità normativa attraverso cui provvedere alla voluta liberalizzazione delle professioni, in un più ampio contesto di norme finalizzate all'eliminazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, i principi cui conformare l'attività normativa secondaria, a seguito delle modificazioni nel tempo succedutesi e per effetto della rilegificazione di alcune materie, sono i seguenti:

- a) l'accesso alla professione deve essere libero e fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista; il numero chiuso, su base territoriale, è

consentito solo per particolari ragioni di interesse pubblico (come ad esempio la tutela della salute umana), ma alcuna limitazione può fondarsi su discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità, ovvero sulla ubicazione della sede della società professionale;

b) la formazione continua permanente è obbligatoria ed è sanzionata disciplinarmente la violazione di tale obbligo;

c) il tirocinio per l'accesso deve avere (per disposizione di norma primaria) durata non superiore ai diciotto mesi e deve garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa ed il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;

d) l'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale è obbligatoria e di essa deve essere data notizia al cliente;

e) la funzione disciplinare deve essere affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali.

f) la pubblicità informativa deve essere consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati.

3. Compatibilità con il sistema costituzionale - La compatibilità con il sistema costituzionale delle fonti dello strumento attuativo dei principi di delegificazione sopra esposti deve essere valutato tenendo conto, da un lato, della materia trattata (professioni) e, dall'altro, dei limiti che la legge assegna ai regolamenti di delegificazione (materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione).

Sotto il primo profilo, va rilevato che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione individua, tra le materie di legislazione concorrente, le professioni, cosicché si pone in astratto il problema della competenza ad emanare regolamenti (anche di delegificazione), considerato che la potestà regolamentare spetta alle Regioni in materie diverse da quelle di legislazione esclusiva (articolo 117, comma 6, Cost.).

Il problema della legittimità dell'attività normativa di delegificazione, in materia di professioni, va valutato avuto riguardo al più ampio contesto sistematico in cui si colloca la normativa che ha introdotto i principi di liberalizzazione enunciati. Le norme del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sono ispirate dall'esigenza di incentivare lo sviluppo economico, da attuarsi mediante la piena tutela della concorrenza tra imprese. A tal fine viene dettata una normativa, che, complessivamente ispirata al principio della libertà d'impresa, realizza l'abrogazione delle indirette restrizioni all'accesso ed all'esercizio delle professioni e delle attività economiche. La materia delle professioni viene dunque presa in esame, nel più ampio quadro delle attività che costituiscono esplicazione dell'autonomia economica privata, quale settore, la cui liberalizzazione mira indirettamente alla tutela della concorrenza, espressamente rimessa alla legislazione esclusiva

dello Stato dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 Cost. La lettura della normativa in questione, in chiave di garanzia della libera concorrenza e del mercato aperto, è favorita dalla pacifica qualificazione delle attività delle libere professioni quali servizi (articolo 57, par. 2, lett. d), TFUE), la cui prestazione non può essere soggetta a restrizione alcuna (articolo 56 TFUE). Va da ultimo osservato sul punto che la disciplina sulle professioni ha, per taluni aspetti, un suo carattere necessariamente unitario. In tal caso, la competenza concorrente delle Regioni è destinata a lasciare il passo al solo intervento statale (il principio è stato affermato dalla Corte costituzionale in relazione alla individuazione di nuove figure professionali, che non può essere

rimessa alla normativa regionale: v. C. cost. n. 153/2006 e n. 57/2007). La medesima esigenza di unitarietà della disciplina può essere senz'altro avvertita per le materie (accesso, tirocinio, formazione continua, assicurazione dai rischi professionali, disciplinare, pubblicità commerciale) rimesse alla delegificazione, trattandosi con evidenza di profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale (da cui la Corte costituzionale fa derivare la natura concorrente) e che impongono piuttosto una uniforme regolamentazione sul piano nazionale.

Il secondo profilo di compatibilità costituzionale dei regolamenti di delegificazione attiene al previsto limite della riserva assoluta di legge.

L'alinea del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, premette espressamente, prima di dare mandato al Governo per la riforma degli ordinamenti, secondo i principi enunciati, la salvezza dell'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni. Ne deriva pertanto che i regolamenti di delegificazione non investono la riforma dell'accesso sotto il profilo della eliminazione o modificazione dell'esame di Stato.

Altro aspetto, non suscettibile di costituire oggetto di delegificazione, deve essere considerato quello relativo alla istituzione degli organi di disciplina nei limiti così specificati.

La lettera f) dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, muovendo dal presupposto di rimuovere un ostacolo ad un adeguato accesso alle professioni, stabilisce l'istituzione di organi locali e nazionali "diversi da quelli aventi funzioni amministrative", ai quali affidare "l'istruzione e la decisione" delle questioni disciplinari", e prevede una ragione di incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di membro dei costituenti consigli di disciplina. La previsione richiamata si rivolge, in effetti, in modo del tutto indifferenziato, ad ogni consiglio locale e nazionale di ciascuna professione considerata, escludendo le sole professioni sanitarie.

La norma primaria detta dunque un criterio di delegificazione che non sembra tener conto della natura della competenza disciplinare di quegli ordini professionali per i quali le funzioni in materia disciplinare sono previste dal legislatore alla stregua di una vera e propria competenza giurisdizionale (è il caso, a titolo di esempio, degli architetti, degli avvocati, dei chimici, dei geometri, degli ingegneri, dei periti industriali). E' noto che le funzioni giudiziarie dei consigli nazionali sono ritenute compatibili con la Costituzione per la conservazione delle giurisdizioni speciali esistenti al 1° gennaio 1948 (VI disp. trans. e fin Cost.: il termine previsto per la revisione delle giurisdizioni speciali non è considerato perentorio da Corte cost. n. 284/1986). La costituzione prevede che la materia della giurisdizione non possa venir disciplinata se non ad opera della legge ordinaria (l'articolo 108 della Carta dispone: "Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge"). Si tratta di una tipica ipotesi di riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, con la conseguenza che non può ritenersi che la previsione di legge abbia abilitato il Governo a regolamentare anche le funzioni giurisdizionali dei Consigli dell'ordine nazionali, dovendosi concludere che il regolamento sia sprovvisto, a riguardo, di ogni potestà d'intervento. Corollario di tale assunto è che la lettera f) dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, può riferirsi in effetti ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa (come nel caso dei commercialisti ed esperti contabili: cfr. in motivazione, Cass. n. 30785 del 2011).

4. Tecnica dell'intervento normativo e struttura del testo - Lo schema di decreto che si illustra è destinato a riformare, nei limiti dei principi indicati dalla legge, tutte le professioni regolamentate

siano quindi esse esercitate da professionisti iscritti in ordini che da quelli organizzati in collegi. I riferimenti ai soli „ordini professionali” contenuti nell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, devono considerarsi estensibili alle professioni organizzate per „collegi professionali”, trattandosi di distinzione meramente terminologica idonea solo in via tendenziale a distinguere quelle professioni per le quali è richiesto per l’iscrizione all’albo un titolo di studio non inferiore alla laurea (ordini) da quelle per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore (collegi).

L’intervento normativo non opera mediante la tecnica della novellazione delle attuali fonti normative vigenti sugli ordinamenti professionali, ma si realizza attraverso disposizioni di carattere generale destinate ad incidere su ogni singolo ordinamento, determinando l’abrogazione delle norme ivi contenute interpretativamente incompatibili.

Ne deriva una struttura dell’articolato, unico per tutte le professioni, ripartito in quattro Capi, il primo dei quali reca disposizioni generali, mentre gli ulteriori capi contengono alcune necessarie disposizioni specifiche relative a singole categorie professionali.

5. Contenuto del decreto - Il Capo I (articoli 1-9) si apre con una disposizione contenente la definizione di „professione regolamentata” e di „professionista” (articolo 1).

La professione regolamentata è definita in senso ampio come l’attività, o l’insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini, collegi, albi o registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, allorché l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche professionalità. A tali professioni si applicano le disposizioni del decreto di riforma, salve le deroghe contenute nella legge di delegificazione per le professioni sanitarie sia in tema di formazione continua permanente che in materia di istituzione di organi disciplinari.

La norma fa espresso riferimento all’ipotesi della riservatezza dell’attività, limitandola ai soli casi espressamente previsti dalla legge. Nei restanti casi, pertanto, nessuna attività sarà riservata.

L’articolo 2, in tema di accesso ed esercizio dell’attività professionale, conferma i principi contenuti nella norma di delegificazione sulla libertà di accesso alle professioni regolamentate e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l’esercizio della professione. Limitazioni possono essere consentite dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.

Nella stessa disposizione è affermato il principio della libertà dell’esercizio della professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico. Il principio è ripreso nella previsione sulla portata delle incompatibilità nell’esercizio della professione (art. 8).

Il comma 3 dell’articolo 2 sviluppa il divieto, contenuto nella legge di delegificazione, di introdurre limitazioni del numero di persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del territorio dello Stato (salve deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute). Restano fermi gli obblighi dei notai di prestare attività professionale in una determinata area geografica, giustificati da ragioni di interesse pubblico. Sono altresì tenute ferme le specifiche disposizioni riguardanti i notai e dunque, in particolare, quelle dettagliate all’articolo 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012 n. 27.

Limitazioni spaziali strettamente funzionali all’esercizio della professione sono poi previste per le attività professionali svolte alle dipendenze di enti o altri professionisti.

Il comma 4 dell’articolo 2 ribadisce il divieto di limitazioni discriminatorie all’accesso e

all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società.

L'articolo 3 afferma il principio della pubblicità degli albi professionali territoriali, il cui insieme costituisce l'albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal consiglio nazionale di ciascun ordine o collegio. Gli albi territoriali, i cui dati è previsto che siano trasmessi telematicamente, ai fini dell'aggiornamento, all'albo unico nazionale, svolgono funzione di raccolta dei dati anagrafici degli iscritti e recano le annotazioni dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

L'articolo 4 dà attuazione all'articolo 3, comma 5, lettera g), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, disciplinando, in chiave di incentivazione della concorrenza, la pubblicità informativa dell'attività professionale. Nel concetto di pubblicità informativa, previsto dalla norma di delega, deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri specifici professionisti. Tale pubblicità è ammessa con ogni mezzo e può concernere anche le specializzazioni ed i titoli posseduti dal professionista, l'organizzazione dello studio professionale, nel senso della sua composizione, nonché i compensi richiesti per le prestazioni.

Le informazioni rese mediante pubblicità devono essere strettamente funzionali all'oggetto, in tal modo assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale, devono rispettare criteri di veridicità e correttezza e non possono essere equivocate, ingannevoli o denigratorie, né, logicamente, devono violare l'obbligo del segreto professionale. La pubblicità scorretta ed ingannevole integra per il professionista che l'ha adottata illecito disciplinare.

L'articolo 5 definisce i confini dell'obbligo, cui è tenuto il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività. Viene precisato in particolare che oggetto dell'assicurazione è anche il danno connesso alla custodia di documenti o valori ricevuti dal cliente. L'obbligo assicurativo è affiancato da un obbligo informativo del cliente circa gli estremi della polizza, il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni.

L'articolo 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione di cui all'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. La materia è stata in parte rilegificata da un duplice intervento: - l'articolo 33, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha ridotto tra tre anni a diciotto mesi la durata massima del tirocinio; - l'articolo 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha ribadito, con norma immediatamente precettiva, la durata massima del tirocinio per l'accesso alle professioni; ha stabilito la possibilità che, per i primi sei mesi, il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ha escluso la pregressa previsione di un compenso per il tirocinante.

Il residuo ambito di delegificazione riguarda pertanto l'aspetto relativo all'effettivo svolgimento dell'attività formativa del tirocinante e l'adeguamento costante in funzione della garanzia di adeguatezza del servizio professionale da prestare.

Entro questi limiti, l'articolo 6:

- ribadisce l'obbligatorietà del tirocinio e la sua durata massima di diciotto mesi;
- definisce il tirocinio come addestramento a contenuto teorico-pratico finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione e la gestione organizzativa dello studio professionale;
- pone l'iscrizione nel registro dei praticanti (tenuto presso l'ordine o il collegio) territoriale quale

condizione per lo svolgimento del tirocinio;

- stabilisce, al fine di rendere effettiva ed adeguata la formazione, il requisito di cinque anni di anzianità per il professionista affidatario ed il tetto di tre praticanti contemporaneamente (salva deroga per autorizzazione del consiglio dell'ordine o collegio competente);
- introduce la possibilità che il tirocinio possa essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi; ribadisce la possibilità che, per i primi sei mesi, il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali competenti ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- è stabilita, in funzione dell'effettività del tirocinio, l'incompatibilità (assoluta) con qualunque rapporto di impiego pubblico e la compatibilità (relativamente alla possibilità di garantire un effettivo ed adeguato tirocinio) con un contestuale lavoro subordinato privato;
- è esclusa la configurabilità dell'attività di tirocinio come rapporto di lavoro subordinato, salva la corresponsione di un equo indennizzo previsto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- ancora in funzione della serietà della preparazione, l'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza giustificato motivo è previsto che determini l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo;
- la soggezione dei praticanti alle norme deontologiche dei professionisti abilitati ed al medesimo regime disciplinare;
- sono individuate, quali modalità di tirocinio obbligatorie, la pratica svolta presso lo studio professionale e la frequenza obbligatoria di specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli ordini o dai collegi, nonché da associazioni o enti autorizzati dai ministri vigilanti; correlativamente il ministro vigilante, sentiti i consigli dell'ordine o collegio, emana un regolamento concernente: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione (con l'obiettivo espresso di garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa); b) i contenuti formativi essenziali; c) la durata minima dei corsi con carico didattico minimo non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, nonché per la verifica intermedia e finale del profitto, affidate ad una commissione di professionisti o docenti universitari (in modo da garantire omogeneità di giudizio sull'intero territorio nazionale); ancora al ministro vigilante è rimessa la verifica dell'idoneità dei corsi di formazione e la dichiarazione della data a decorrere dalla quale il corso di formazione diviene operativo ai fini del tirocinio;
- sono rimesse al consiglio dell'ordine o del collegio poteri di certificazione sul tirocinio;
- è infine stabilita l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo;
- si chiarisce che le disposizioni in parola si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 7 regola la formazione continua permanente con la finalità di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale e sviluppo della professione, anche a tutela degli interessi degli utenti e della collettività cui è rivolto il servizio professionale. E' quindi sancito, per il singolo professionista, l'obbligo di formazione mediante un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell'obbligo è previsto che abbia rilievo disciplinare.

Ad un regolamento, emanato dal ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, è rimessa: a) la determinazione delle modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti; b) la individuazione dei requisiti minimi dei

corsi di aggiornamento; c) la fissazione del valore del credito formativo professionale, quale unità di misura della formazione continua.

Ad apposite convenzioni tra consigli nazionali competenti e università è rimessa la determinazione delle regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi (professionali ed universitari). Parimenti è regolato il riconoscimento reciproco tra diversi ordini o collegi professionali (crediti interprofessionali).

E' riconosciuta la competenza regionale per la disciplina dell'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

L'articolo 8 stabilisce il principio generale per cui l'attività professionale è incompatibile solo con altre attività che possano pregiudicare l'autonomia e indipendenza di giudizio. La norma quindi esprime una regola generale di libera esplicazione di altre attività, anche professionali. Resta naturalmente ferma la disciplina delle incompatibilità con il lavoro pubblico dipendente, regolata dal relativo ordinamento estraneo alla delega in parola. Parimenti ferma resta la disciplina dell'unica

(allo stato) professione regolamentata che integra anche quella di un pubblico ufficiale, e cioè la professione di notaio: in particolare resterà vigente la disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modificazioni.

L'articolo 9 è dedicato alla riforma del sistema disciplinare delle professioni, la cui attuazione incontra:

- a) i limiti costituzionali esposti al punto 3 della presente relazione (la natura riservata in via assoluta alla legge delle norme relative ad ogni magistratura, secondo l'articolo 108 della Costituzione, non abilita il Governo a regolamentare anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali, dovendosi ritenere che il regolamento sia sprovvisto, a riguardo, di ogni potestà d'intervento, limitato ai soli procedimenti disciplinari rimessi alla competenza di consigli che decidono in via amministrativa);
- b) i limiti derivanti dalla legge di delegificazione, che non prevede in alcun modo la possibilità di riformare il sistema elettorale dei consigli, non consente di modificare la competenza territoriale degli stessi (eventualmente ampliandola per le funzioni disciplinari), non prevede di modellare la composizione dei collegi di disciplina attraverso la nomina di componenti esterni, attesa la mancata possibilità di modifica del sistema rappresentativo vigente per la composizione degli attuali organi di disciplina;
- c) le limitazioni insite nella formulazione dell'articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che individua, quale criterio di delegificazione in materia disciplinare, l'incompatibilità della carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei costituenti consigli di disciplina nazionali e territoriali; l'aggettivazione (nazionali e territoriali) data ai consigli di disciplina impone una lettura della norma nel senso della individuazione di una incompatibilità „interna" e non allargata a qualsivoglia carica di consigliere dell'ordine anche ad altro livello territoriale; se la norma avesse voluto estendere l'incompatibilità alla carica di consigliere del collegio di disciplina avrebbe dovuto esplicitarlo, ovvero avrebbe dovuto essere diversamente formulata con l'esclusione della predetta aggettivazione.

In attuazione della legge di delegificazione e nei limiti sopra illustrati, sono istituiti, per tutte le professioni diverse da quella sanitaria, i consigli di disciplina territoriali presso i consigli dell'ordine o collegio territoriale. Ciò consente di mantenere ferma e far coincidere la competenza territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, sdoppiati per effetto della riforma.

I consigli di disciplina sono di regola costituiti da 3 consiglieri effettivi e 2 membri supplenti. Nel caso in cui i consigli dell'ordine o collegio siano situati nei comuni sede di Corte d'appello, la composizione dei consigli di disciplina è di 9 consiglieri e 3 supplenti ovvero, nel caso in cui i componenti del consiglio di riferimento sia inferiore a 12, da 6 consiglieri e 3 supplenti. I collegi saranno composti da 3 consiglieri presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

La composizione dei consigli di disciplina territoriali, tenuto conto dei limiti imposti dalla legge di delegificazione e sopra esposti, è effettuata mediante designazione del presidente del consiglio dell'ordine o collegio territoriale viciniore tra i componenti di quest'ultimo organo, diversi dal presidente. Per i consigli dell'ordine situati in comuni sedi di Corte d'appello sono individuati, per la designazione dei membri dei consigli disciplina, i consigli dell'ordine che sono collegati secondo i criteri previsti dall'articolo 11 del codice di procedura penale. Fuori di questo caso, i criteri di collegamento per l'individuazione del consiglio dell'ordine o collegio viciniore sono stabiliti, tenuto anche conto della distribuzione territoriale degli iscritti albo, con regolamento deliberato dal consiglio nazionale dell'ordine o collegio, previo parere favorevole del ministro vigilante.

Come rilevato, l'incompatibilità all'assunzione della carica di consigliere di disciplina riguarda la corrispondente (sul piano territoriale) carica di consigliere dell'ordine o collegio. E' possibile che gli ordinamenti professionali prevedano, per assicurare la terzietà del consiglio di disciplina, ulteriori incompatibilità.

Sono stabilite regole minime di funzionamento dei consigli di disciplina ove il presidente di detto organo è individuato nel componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, mentre il più giovane è chiamato a svolgere le funzioni di segretario; la durata dei consigli di disciplina è la stessa dei consigli dell'ordine o collegio.

I commi da 7 a 11 regolano la costituzione, composizione e competenza dei consigli di disciplina nazionali. La costituzione di tali organi è prevista per le sole professioni dove i consigli nazionali degli ordini o collegi decidono le questioni disciplinari in via amministrativa. Le competenze in materia disciplinare dei nuovi organi sono le stesse precedentemente assegnate ai consigli nazionali.

La composizione è di 9 consiglieri e 3 supplenti, con la possibilità di formazione di collegi interni all'organo composti da 3 consiglieri, presieduti dal più anziano per iscrizione all'albo, simmetricamente a quanto avviene per i consigli territoriali. Vigge l'incompatibilità a livello di carica di consigliere nazionale dell'ordine con la corrispondente carica di membro del consiglio nazionale di disciplina. Agli ordinamenti professionali, analogamente a quanto previsto per i consigli territoriali di disciplina è rimessa la possibilità di prevedere ulteriori incompatibilità.

L'individuazione dei componenti dei consigli nazionali di disciplina, titolari e supplenti, avviene attingendo nel novero dei primi non eletti alla carica di consigliere nazionale dell'ordine o collegio che abbiano riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di voti, da quelli con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. Ove il sistema elettorale sia fondato su voti di lista (come nel caso della professione dei dottori commercialisti ed esperti contabili), sono nominati i primi non eletti all'interno della lista che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di liste bloccate, logicamente, le candidature dovranno essere numericamente adeguate in funzione di queste nuove rappresentanze a base democratica elettiva. Gli eletti al consiglio nazionale dell'ordine o collegio hanno al facoltà di optare per il consiglio nazionale di disciplina, con integrazione del primo consiglio a scalare in osservanza delle disposizioni elettorali vigenti. Il sistema di composizione del consiglio nazionale di disciplina consente di conservare, come

sopra illustrato, la rappresentatività dei membri che lo compongono, senza modificare, stanti i limiti della delegificazione, i meccanismi elettorali dei singoli ordini o collegi professionali.

E' rimessa al ministro vigilante la proclamazione della nomina dei componenti del consiglio nazionale di disciplina e la loro sostituzione in caso di decesso, dimissioni o altra ragione.

Lo stesso ministro vigilante procede, secondo i principi generali, al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione di legge, ovvero nel caso in cui non siano in condizioni di funzionare regolarmente.

Il nuovo sistema disciplinare, che prevede che restino comunque ferme le disposizioni in materia di procedimento come regolate dai singoli ordinamenti, diviene operativo con l'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali neocostituiti.

Va comunque specificato che la sovrapposibilità tra candidatura a consigliere dell'ordine o collegio e quella a componente del consiglio di disciplina, implica che gli attuali limiti di mandato per la prima carica si estenderanno alla seconda ai fini della stessa candidabilità e conseguente nomina.

La disposizione illustrata si chiude con l'espressa previsione che, per le professioni sanitarie e per quella di notaio continua ad applicarsi la disciplina vigente. Per le prime, la norma ripropone il limite imposto dalla legge di delegificazione; per la professione di notaio, va considerata la peculiarità del sistema disciplinare vigente, che garantisce di per sé la separazione con la funzione amministrativa (oltre che ampia terzietà), in cui consiste l'essenza della riforma sul punto: come può riscontrarsi, infatti, tutta la disciplina degli artt. 148 e seguenti della legge notarile (16 febbraio 1913 n. 89), quale modificata dal decreto legislativo 1° agosto 2006 n. 149, è conforme ai principi di delega.

Il Capo II (articoli 10 e 11) reca specifiche disposizioni concernenti gli avvocati.

L'articolo 10 stabilisce che l'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.

L'articolo 11, fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, stabilisce che:

i) il tirocinio forense può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico ovvero privato quando autorizzato dal Ministro della giustizia vigilante o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi;

ii) il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico ovvero privato quando autorizzato dal Ministro della giustizia vigilante;

iii) il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno. Il conseguimento del diploma assorbe la necessità della formazione dell'articolo 6 comma 9.

iv) il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto;

v) l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da specifico decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal ministro della giustizia, sentiti il consiglio superiore della magistratura e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta

nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del decreto qui illustrato: si tratterà, naturalmente, della sola parte di disciplina del concernente questo aspetto del praticantato (si pensi all'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, cui si ispira in parte la norma qui descritta); vi) il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Il Capo III (articolo 12) contiene disposizioni riguardanti la professione di notaio.

L'articolo 12 disciplina l'accesso all'esercizio della professione.

Muovendo dall'art. 5 della legge n. 89 del 1913 si specifica che possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, compreso il superamento del concorso notarile,

fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della medesima legge n. 89 del 1913, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

Si prevede infine – simmetricamente a quanto normato per il praticantato forense e riprendendo l'attuale disciplina – che il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno. Il conseguimento del diploma assorbe la necessità della formazione dell'articolo 6 comma 9.

Il regolamento si applica dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore, individuato nel giorno successivo a quello di sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e abroga tutte le disposizioni regolamentari e legislative con esso incompatibili, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni.

Il regolamento incide unicamente su attività non soggette a finanziamenti pubblici nella parte regolata, e prevede l'intervento dell'amministrazione centrale (ministri vigilanti) in relazione a competenze già assegnate ed alle quali può farsi fronte con le dotazioni di risorse disponibili. Esso non determina pertanto riflessi finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.